

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

R. Decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1600, che autorizza l'applicazione dei prezzi della concessione speciale X ai trasporti degli emigranti e rimpatrianti di nazionalità estera, in transito per l'Italia.
(*Gazzetta Ufficiale*, 22 novembre 1920, n. 275).

VITTORIO EMANELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Viste le tariffe e condizioni vevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1901, n. 562;

Visti gli articoli 39 e 62, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Ai trasporti degli emigranti e rimpatrianti di nazionalità estera, in transito per l'Italia, potranno essere applicati i prezzi della concessione X.

Le norme e condizioni per tale applicazione saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — MICHELI —
ALESSIO — LABRIOLA.

Visto: *Il Guardasigilli*: FERA.

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1920, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso a undici posti di Consigliere aggiunto di 2^a classe nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il Decreto Ministeriale del 15 gennaio 1920 col quale vengono banditi concorsi per titoli per alcuni posti vacanti nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione;

Visto il Decreto Ministeriale del 15 marzo che nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Visto il Decreto Ministeriale del 30 maggio 1920 con il quale vengono apportate alcune variazioni nella composizione delle Commissioni predette;

Visto il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1920 che dà facoltà al Commissario Generale dell'emigrazione di aumentare i posti di Consigliere Aggiunto di 2^a classe messi a concorso col predetto Decreto del 15 gennaio 1920;

Visto il Decreto del Commissario Generale dell'emigrazione in data 22 novembre 1920 con il quale il numero dei posti di Consiglieri aggiunti di 2^a classe messi a concorso viene elevato a undici;

Vista la relazione presentata in data 27 novembre 1920 del presidente della Commissione giudicatrice per i concorsi della carriera tecnica ed amministrativa, per quanto si riferisce ai posti di Consigliere aggiunto di 2^a classe;

DECRETA :

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per undici posti di Consigliere di 2^a classe nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione:

- 1° TASCO cav. Vincenzo;
- 2° DELL'ORO cav. dott. Giovanni;
- 3° BENACCHIO cav. dott. Alfredo;
- 4° GERBASI cav. dott. Francesco;
- 5° PINTO cav. uff. Carmine;
- 6° GUIDA dott. Ugo;
- 7° PELUSO cav. dott. Cataldo;
- 8° FIORENTINO dott. Alfonso.
- 9° GENCO dott. Bernardo Attilio;
- 10° MASI dott. Corrado;
- 11° CITO FILOMARINO cav. dott. Michele.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 16 dicembre 1920.

Il ministro: SFORZA.

ATTI PARLAMENTARI
RISPOSTE SCRITTE
AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Camera dei Deputati

BOCCIERI: Tutela degli emigranti in partenza da Napoli. (Atti Parl. C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 33*).

Al ministro degli affari esteri. « Per sapere se gli consti: 1° che i Consolati americani, almeno quello di Napoli, pretendono per i passaporti presentati al visto fino al 26 giugno 1920 (epoca in cui la tassa era di 2 dollari) e non ritirati entro il 30 detto, il pagamento della tassa di 10 dollari, andata in vigore solo col 1° luglio; 2° che tali autorità si fanno pagare il dollaro a prezzo superiore al cambio ufficiale, pretendendo, per esempio, oggi, in cui il dollaro è valutato 17, 18.50, lire venti italiane e, per 10 dollari, lire 200 invece di 170 e 185; 3° che l'Ispettorato di Napoli, contrariamente allo spirito della legge, ha ordinato ai vettori di non accogliere richieste di posti di emigranti che ad essi si presentano direttamente obbligandoli a dirigersi ai rappresentanti mandamentali, nei quali spesso gli emigranti non ripongono tutta la loro fiducia; 4° che i vettori, prima di annunziare la partenza di un piroscafo, ne dichiarano il completo; 5° che ciò avviene perchè i vettori trovano più conveniente imbarcare passeggeri esteri, per le minori loro responsabilità, che passeggeri italiani, rigorosamente protetti dalle nostre leggi; 6° che, per tali fatti, i nostri emigranti giunti in Napoli, per non aver potuto ottenere posto a mezzo dei rappresentanti, vistisi respinti dai vettori, per quella tale disposizione dell'Ispettorato, si affidano ad agenti clandestini, che li avviano per via di Francia, facendo loro pagare 2,000 e 2,500 lire e non trovando neppure colà posto immediato ».

Risposta. — 1° e 2°. Le circostanze segnalate dall'onorevole interrogante furono a suo tempo oggetto di particolari indagini, prontamente esperite dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Sta in fatto che il Consolato americano in Napoli richiedeva, fino al 30 giugno 1920, un dollaro per tassa sulla istanza di visto (*application*) sui passaporti, da versarsi all'atto della domanda ed in ogni caso, ed un dollaro per il visto, da versarsi al momento del ritiro dei passaporti.

Negli ultimi giorni di giugno, nell'imminenza cioè dell'entrata in vigore della nuova tariffa sui visti, quel Consolato invitò i vettori a

provvedere, nell'interesse degli emigranti, affinché fossero ritirati subito i passaporti pronti, dovendo, esso richiedere, in conformità della nuova tariffa, col 1° luglio, un dollaro per la domanda e nove dollari per il visto.

Peraltro, non essendo possibile annullare, con data anteriore, le marche da bollo relative al visto, già apposto all'atto del ritiro dei passaporti, lo stesso Consolato sollecitò gli interessati a mezzo della stampa locale ed i vettori verbalmente.

Dalle indagini esperite è risultato che nei giorni 29-30 giugno 1920 furono rilasciati dal Consolato americano circa 3000 visti ad un dollaro e furono approntati tutti i passaporti che potevano essere visti; soltanto 300 interessati, che non si fecero parte diligente, dovettero sborsare l'aumento di tariffa.

Per quanto si riferisce al pagamento della differenza di prezzo del dollaro, è bensì vero che quel Consolato, sino al maggio decorso, allo scopo di garantirsi contro i rischi derivanti dalle sensibili, repentine oscillazioni del cambio, fissava un tasso assai superiore a quello corrente sulla piazza; ma, da quella data ad oggi, quel console americano ha avuto sempre cura di fissare un cambio equo e mai superiore di lire 2 a quello dei cambiavalute, nell'intento, ripeto, di premunirsi contro il pericolo di dover sopportare personalmente le conseguenze di una improvvisa ascesa sul valore del dollaro, ed ha già manifestato il fermo intendimento di non richiedere un tasso superiore a lire una di quello corrente non appena si verificherà una certa stabilità nel corso della moneta americana.

3°, 4° e 5°. Ad ovviare all'affollamento degli emigranti nei porti dimbarco, dovuto come è noto, all'attuale deficienza di tonnellaggio, e per sottrarre gli emigranti stessi ai raggiri dei soliti accaparratori, i quali, mediante promesse di precedenza all'imbarco, compiono vere e proprie spogliazioni, il Commissariato generale dell'emigrazione ha da tempo determinato che i vettori non debbano accogliere le richieste d'imbarco di emigranti direttamente, ma per il tramite dei propri rappresentanti, facendo loro obbligo « sotto il vigile e rigoroso controllo dei suoi ispettori » di seguire l'ordine cronologico nel quale pervengono le numerosissime richieste di posti, e di mantenere così intatto il diritto di precedenza acquisito da ciascun emigrante con la presentazione dei documenti voluti per ottenere i biglietti di passaggio.

Il fatto quindi che, quando si annuncia la partenza di un piroscafo, esso è già completo, dipende dal numero stragrande dei posti richiesti, i quali vengono cronologicamente prenotati e non, come l'onorevole interrogante ritiene, perchè i vettori preferiscano di imbarcare emigranti esteri, e, più precisamente, i levantini. In proposito è bene rilevare che il Commissariato generale dell'emigrazione, sin dalla prima quindicina del marzo 1920, ha rigorosamente vietato l'imbarco dei levantini.

6°. Peraltro il Commissariato generale dell'emigrazione, nell'intento di reprimere qualsiasi tentativo di emigrazione clandestina ed i soliti sfruttamenti, ha già fatto istituire dalle Compagnie italiane di navigazione uno speciale ufficio in Genova (con succursale a Napoli), il quale, sotto la sua stessa diretta vigilanza, ha preso il monopolio di tutti i posti liberi sui piroscafi stranieri in porti esteri ed avvia all'estero gli emigranti che non trovano posto all'interno del Regno.

Concludendo, si ha motivo di ritenere, che, per gli opportuni provvedimenti presi e per il graduale aumento dei mezzi di trasporto transoceanici, che il Commissariato generale dell'emigrazione favorisce con ogni mezzo, noleggiando anche piroscafi stranieri dei quali alcuni hanno già fatto parecchi viaggi, si giungerà tra breve ad eliminare gli inconvenienti lamentati ed a superare la crisi presente.

Giova ripetere ancora una volta che questi inconvenienti e gli altri che comunemente si lamentano sono dovuti alla deficienza di tonnellaggio messa in confronto col numero di emigranti che intendono recarsi all'estero. Il bagarinaggio, l'affluenza ai porti d'imbarco, gli sfruttamenti da parte dei soliti raggiratori di emigranti sono conseguenze deplorabili ma difficilmente eliminabili della crisi del tonnellaggio.

Ma sono anche conseguenze della inesperienza degli emigranti che nulla fanno per illuminarsi e dello stesso loro desiderio di eludere le leggi fatte per proteggerli.

Una maggior fiducia da parte di essi nelle autorità governative tornerebbe tutta a loro vantaggio.

Il sottosegretario di Stato: DI SALUZZO.

CIRIANI: Pensioni agli emigranti infortunati da parte degli Stati ex-nemici. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 71*).

Ai ministri degli affari esteri e del tesoro. « Per sapere se finalmente, e dopo le ripetute promesse e la constatata inadempienza da parte degli Stati ex-nemici, non ritengano di disporre la ripresa della corresponsione delle pensioni dovute dagli Istituti d'assicurazione degli Stati medesimi agli emigranti infortunati ed alle loro famiglie ».

Risposta. — La questione lueggiata dall'onorevole interrogante verte sulla ripresa dei pagamenti delle rendite d'infortunio sul lavoro dovute ai cittadini del Trentino da quegli Istituti di previdenza dell'Austria tedesca, che hanno la loro sede al di là della linea di armistizio.

Secondo il trattato di pace le attività degli anzidetti istituti devono essere ripartite in proporzione agli iscritti dei vari Stati sorti dallo smembramento dell'ex Impero od a cui parte del territorio sia stato

annesso, ed in proporzione, pure, alle riserve costituite per lo speciale servizio degli assegni.

Tale ripartizione non ha trovato assenzienti gli Istituti austriaci prima che il trattato di pace andasse in vigore, poscia si è constatato che gli accordi richiedono tempo non breve essendo subordinati ad una intesa fra i rappresentanti di tutti gli stati interessati ed alla grave questione della valuta nella quale le riserve stesse dovranno essere trasferite.

Intanto una rappresentanza della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, pressata anche dai pensionati faceva insistenze per assumere essa il nuovo servizio, a condizione, però, che il Governo Italiano la tenesse indenne da ogni rischio al riguardo.

Ciò equivale a porre il servizio delle pensioni a carico del tesoro, segnatamente ove si consideri che gli istituti stessi in parte sono in liquidazione ed in parte hanno investita la quasi totalità del loro attivo in prestiti austriaci di guerra.

Ciò nonostante il tesoro, compenetrandosi dell'urgenza e della gravità della questione, e nell'intento di contribuire alla sua risoluzione, ha autorizzato con Real decreto 1° settembre andante da convertire in legge, la ripresa del pagamento degli assegni dovuti nel Trentino dagli Istituti di previdenza dell'ex impero austro-ungarico agli infortunati sul lavoro; pagamento che avrà luogo indipendentemente dalla ripartizione delle attività degli istituti austriaci.

Coll'occasione si può poi assicurare che non è esatto che gli ex nemici cerchino di mancare verso gli aventi diritto Italiani ai loro obblighi dipendenti dalle assicurazioni sociali.

Infatti i Consorzi professionali germanici hanno già ripreso per mezzo della Deutsche Bank-Banco di Napoli i diretti pagamenti in Italia delle rendite dovute a connazionali con decorrenza dal 1° febbraio 1920.

È sospesa solo la questione del pagamento delle quote maturatesi fino a tutto gennaio 1920 (mese in cui entrò in vigore il trattato di pace di Versaglia), ma ciò perchè la nostra azione è volta a ottenere che esso avvenga in base ad una clausola del trattato anzidetto, che ci darebbe diritto di esigere il tasso di cambio vigente prima della guerra.

Così pure quanto prima saranno ripresi i pagamenti in Italia delle rendite dovute dagli Istituti assicuratori dell'Austria. Il trattato di pace di San Germano è andato in vigore solo da poche settimane e non si è potuto entrare prima in rapporti ufficiali con il Governo austriaco.

Per i pochi titolari di rendita dipendente dall'Istituto di Budapest si attende la ratifica del trattato di pace con l'Ungheria. Per gli

altri 6 (tre e tre rispettivamente) dipendenti dagli Istituti di Leopoli e di Zagabria, le pratiche sono in corso.

Si risponde anche a nome del ministro degli affari esteri.

Il sottosegretario di Stato: AGNELLI.

CIRIANI: Trasporto gratuito delle masserizie di emigranti che tornano nei paesi ex-nemici. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 71*).

Al ministro dei lavori pubblici. « Per conoscere se, in armonia con le disposizioni praticate nel 1914 in occasione ed a causa del conflitto europeo, non ritenga di provvedere per il trasporto gratuito delle masserizie che gli emigranti intendono far rientrare dai paesi ex-nemici dove le avevano abbandonate in detta occasione ».

Risposta. — Informo l'onorevole interrogante che la Direzione generale delle ferrovie dello Stato accorda tuttora agli emigranti rimpatriandi, previa presentazione del certificato di indigenza, lo svincolo in esecuzione di tasse di trasporto degli effetti d'uso e lettereschi, addebitando poi le tasse stesse, per accordi intervenuti, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la parte riguardante il percorso italiano e per intero al Ministero degli esteri per quella relativa al percorso estero.

La direzione stessa non ha però facoltà, nè le condizioni del bilancio ferroviario lo permetterebbero, di estendere la facilitazione suddetta ai trasporti di masserizie appartenenti agli emigranti.

Il sottosegretario di Stato: BERTINI.

COLAJANNI ed altri: Invio di pacchi agli emigrati in America. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 73*).

Ai ministri delle poste e dei telegrafi e delle finanze. « Per sapere se non credano sommamente utile, nelle condizioni in cui si trova il Paese di facilitare l'invio da parte dei nostri emigranti in America di piccoli pacchi contenenti oggetti di uso e commestibili, sia elevando il limite di peso, sia facendone propaganda nelle grandi città americane a mezzo di uffici speciali di spedizione, sia con altri mezzi che il Governo possa meglio ravvisare opportuni ».

Risposta. — Il limite massimo del peso dei pacchi postali originari dall'estero, attualmente stabilito a cinque chilogrammi, di ordine tecnico e, segnatamente la scarsezza dei mezzi disponibili di trasporto sulle ferrovie, non consentono il ripristino del servizio dei pacchi del peso da 5 a 10 chilogrammi.

I pacchi originari dagli S. U. A. a destinazione dell'Italia, in virtù della Convenzione pattuita fra i due Paesi nel 1908, godono di speciali facilitazioni, non essendo richiesto nè il bollettino di spedizione, nè le speciali formalità di chiusura tassativamente prescritte in tutte le altre relazioni internazionali. Chi dimora in America ne è bene informato e prova ne sia che il traffico degli Stati Uniti per l'Italia a mezzo pacchi postali si svolge attualmente in modo soddisfacentissimo. Al riguardo sarà opportuno rilevare che mentre nell'esercizio finanziario 1918-1919, pervennero da quella Confederazione 175,000 pacchi, nell'esercizio 1919-1920 ne giunsero ben 219,000.

I nostri emigranti possono pertanto avvalersi vantaggiosamente dei pacchi postali come nel fatto si avvalgono per l'invio delle merci che intendono di spedire alla Madre Patria.

Prescindendo inoltre dal servizio di indole strettamente postale, si informa che per l'invio nel Regno di pacchi di commestibili da parte dei nostri emigranti, fin dal 15 settembre 1919, su conforme parere del Comitato consultivo per le importazioni, è stata accordata la libera importazione dei pacchi di peso fino a 100 libbre americane (chilogrammi 45.4) ciascuno, contenenti generi alimentari diversi (farina, riso, pasta, zucchero, caffè, tonno, carne insaccata, latte condensato, ecc.) spediti nel Regno alle proprie famiglie dai nostri connazionali residenti in America.

In seguito, e precisamente il 9 marzo 1920, la libera importazione venne estesa anche ai generi alimentari che i nostri connazionali portano seco come bagaglio al loro ritorno in patria, per uso proprio e delle proprie famiglie.

Il sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi: AMICI.

JACINI: Anticipo sulle polizze agli ex-combattenti già espatriati. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 139*).

Ai ministri del tesoro e degli affari esteri. « Per conoscere quali motivi si oppongano a che l'anticipo sulle polizze previsto dal decreto 7 marzo 1920, si applichi anche agli ex combattenti già espatriati ».

Risposta. — Nessuna difficoltà si frappone a che gli italiani all'estero si giovino del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 283, relativo alle polizze gratuite di assicurazione rilasciate ai combattenti, benchè quella urgente necessità che si verifica nel Regno per la liquidazione anticipata delle polizze mediante sottoscrizione al VI prestito nazionale, allo scopo di mettere i combattenti in grado di riprendere le loro attività economiche, non si manifesti almeno in pari misura per i combattenti che hanno ripreso la loro attività all'estero. All'uopo,

com'è noto, gli emigranti hanno avuto speciali facilitazioni di trasporto e di assistenza. Sembrava, perciò, che a loro confronto, dovesse rimanere integro l'atto di previdenza connesso alle polizze gratuite.

In un primo tempo, quindi, non si ritenne opportuno di diramare speciali istruzioni alle nostre rappresentanze all'estero.

Poscia, essendo pervenute alcune richieste da parte di ex combattenti emigrati, il tesoro provvede a prendere gli accordi opportuni con gli Uffici specialmente competenti in questa materia, accordi che ora sono giunti ad esito favorevole sicchè si sta organizzando il relativo servizio.

Si risponde anche a nome del ministro degli affari esteri.

Il sottosegretario di Stato: AGNELLI.

MANCINI: Congedo dei militari rimpatriati per la guerra. (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 156*).

Al ministro della guerra. « Per conoscere se non creda giusto attenuare la dolorosa impressione prodotta nelle popolazioni che danno largo contingente all'emigrazione, dalla larghezza dell'amnistia congedando immediatamente tutti i militari venuti dall'estero in tempo di guerra e restituendoli così alla loro vita di onesto lavoro ».

Risposta. — Può affermarsi che il desiderio dell'onorevole interrogante sia stato prevenuto da questo Ministero fino da quando (30 dicembre 1919) ordinava il congedamento dei militari di truppa ammessi, già prima della smobilitazione, alla dispensa provvisoria dal servizio, nonchè di quelli non ancora ammessi, che invocassero e conseguissero uguale diritto, in applicazione dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento, perchè nati e residenti all'estero od espatriati in paesi transoceanici prima del 16° anno di età.

Con ciò tutti i militari rimpatriati per la guerra ed aventi all'estero interessi degni di considerazione sono stati congedati ed hanno potuto tornare nei paesi d'onde erano venuti durante il periodo bellico.

Dei pochi altri rimpatriati per la mobilitazione, che si trovano tuttora alle armi perchè non aventi diritto alla dispensa provvisoria di cui al citato articolo 90, il maggior numero sarà prossimamente congedato con le classi 1898 e 1899.

Il sottosegretario di Stato: LANZA DI TRABIA.

PIETRAVALLE: **Locale per gli emigranti alla stazione di Caianello-Vairano.** (Atti Parl. - C. D., leg. XXV, 1^a Sessione, Discussioni, tornata dell'11 novembre 1920, pag. 185*).

Al ministro dei lavori pubblici. « Sulla necessità ed urgenza di un locale per gli emigranti dell'Abruzzo-Molise di transito nella angusta stazione di Caianello-Vairano, ove sono costretti a lunghe ore di sosta all'aperto, locale che venne richiesto dal soprascritto con altra interrogazione, prima della guerra, che sospese quasi del tutto il movimento emigratorio da quelle regioni come da ogni parte d'Italia ».

Risposta. — Informo l'onorevole interrogante che il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha già approvato la proposta per lo stanziamento della spesa suppletiva di lire 40,400, oltre quella di lire 17,600 già in precedenza autorizzata, per la costruzione a Caianello-Vairano di un padiglione per ricovero emigranti ed i lavori relativi sono stati iniziati il 15 settembre 1920.

Il sottosegretario di Stato: BERTINI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 1° dicembre 1920 n. 58

Scuole per emigranti analfabeti.

Ai Sigg. Sindaci.

Questo Commissariato Generale ha deciso di istituire subito *Scuole serali per analfabeti che intendono emigrare*, e per ciò si rivolge alla S. V. I. perchè con cortese sollecitudine, e in ogni caso non più tardi del 20 corrente, voglia inviare a questo Commissariato i seguenti dati e notizie:

1° Elenco di coloro che vogliono emigrare e sono analfabeti o anche privi del certificato di compimento, dimoranti nel Comune; compilando elenco separato di quelli che dimorano nelle frazioni.

2° Possibilità di tenere lezioni serali nei locali scolastici esistenti e possibilità di averne altri qualora i suddetti non fossero adatti o sufficienti; avvertendo che il corso delle lezioni durerà quattro mesi a cominciare dal prossimo gennaio.

La S. V. I. convinta dell'importanza e del vantaggio, per cotesto Comune, di avere una o più scuole per emigranti, secondo il numero di alunni che risulterà dall'elenco richiesto, vedrà la somma urgenza di inviare le suindicate notizie, non potendosi indugiare oltre il 1° gennaio prossimo nell'apertura dei corsi.

Questo Commissariato confida inoltre che la S. V. I. vorrà accordare ogni simpatia ed ogni più sollecito aiuto alla presente iniziativa, nell'interesse diretto dei cittadini di cotesto Comune.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 16 dicembre 1920 n. 61

Emigrazione in Francia.

Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno; Ispettori di emigrazione ai porti d'imbarco; Ispettori Regionali di emigrazione; Capiservizio di emigrazione alle stazioni di frontiera; Istituti di assistenza per gli emigranti.

Il Governo francese, in seguito alle condizioni del mercato del lavoro nella Repubblica, che hanno aggravata la disoccupazione, specialmente nei mestieri generalmente esercitati dai nostri emigranti, ha impartito severe disposizioni per il passaggio della frontiera. D'ora innanzi è impedito l'ingresso di *tutti gli emigranti*, diretti in Francia, non muniti di contratto di lavoro o documento equipollente, vistato dal Ministero del Lavoro francese. D'altra parte, per ottenere il passaporto e per varcare la frontiera, è necessario che il detto contratto sia controfirmato dal nostro Ispettore della emigrazione a Parigi.

Prego la S. V. I. di provvedere perchè gli Uffici dipendenti vengano informati con la massima sollecitudine delle disposizioni restrittive emanate dalle Autorità francesi, affinchè sia impedito l'afflusso alle stazioni e ai passi della frontiera, di emigranti non muniti dei documenti necessari; e cioè: 1° contratto di lavoro vistato dal Ministero francese del Lavoro e controfirmato dall'Ispettore italiano della emigrazione; 2° passaporto per la Francia col visto del Console francese competente per la provincia.

Si fa presente che le reiezioni dalla frontiera sono applicate col massimo rigore.

Prego la S. V. di accusarmi riscontro della presente.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 23 dicembre 1920 n. 63

**Aggiornamento, visto e rinnovazione
passaporti agli emigranti.**

*Ai Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,
e per conoscenza:
Agli Ispettori e Segretariati dell'emigrazione.*

La S. V. è autorizzata ad *aggiornare*, entro l'anno di validità del passaporto, tutti i passaporti degli emigranti diretti in paesi transoceanici, qualora vi sia già stato apposto il visto dell'Autorità Consolare estera.

Trascorso l'anno dal rilascio del passaporto, e se già vi è stato apposto il visto dell'Autorità Consolare estera la S. V. potrà rinnovarlo per un altro anno allo scopo di evitare una nuova spesa all'emigrante che dovrebbe procurarsi, in caso contrario, un altro « visto » Consolare e pagare la relativa tassa.

S'intende che per la rinnovazione del passaporto scaduto dovrà percepirsi la tassa stabilita di L. 2 apponendo, sul passaporto stesso, una nuova marca.

Identiche facoltà e disposizioni sono già state date agli Ispettori della emigrazione.

Si ricorda che il visto delle Autorità provinciali e circondariali per l'uscita dal Regno, rilasciato sui passaporti di coloro i quali si recano oltre lo Stretto di Gibilterra o il Canale di Suez, ha la validità di mesi quattro.

*Il Commissario Generale
DE MICHELIS.*

PERSONALE**DEL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE**

VILLARI cav. LUIGI, Ispettore dell'emigrazione di 2^a classe, dichiarato d'ufficio dimissionario a norma dell'art. 42 capo 3° del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili. (R. Decreto 28 marzo 1920 registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno successivo reg. 17 Ripos. Civili, fol. 132).